

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

PRESID - CNR - Presidenza		
Tit:	Ci:	F:
N. 0000628		02/02/2007



Approvazione disciplinare dell'istituto dell'associatura, in base al disposto dell'art.54 comma 2 lett.a) del Regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR.

Provvedimento n.

006

IL PRESIDENTE

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche" ed in particolare l'articolo 21, comma 2 e l'articolo 23, comma 1, 2 e 4;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25033 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, ed in particolare gli articoli 24 comma 5, 26 comma 1 lett.g) e 29 che disciplinano le procedure relative al regime applicabile agli associati alle attività di ricerca;

VISTO il Regolamento del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25035 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005 ed in particolare l'art. 17 che detta i principi che regolano l'istituto dell'associatura, gli articoli 22 (mobilità con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), 27 (Obblighi del personale), che dettano disposizioni applicabili agli associati che operano presso le strutture di ricerca sulla base degli atti emanati nel previgente quadro regolamentare fino al 31 dicembre 2005;

VISTO il Provvedimento del Presidente CNR n. 35 del 31 maggio 2005;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del CNR 9 novembre 2005, n. 150 con la quale è stato approvato il disciplinare contenente i "Criteri generali per l'associazione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento del personale";

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 0017932 del 1 marzo 2006, relativo alla costituzione del Gruppo di lavoro sulle "Problematiche amministrativo gestionali derivanti dalla confluenza INFM – INOA nel CNR";

RILEVATO che detto gruppo di lavoro ha evidenziato differenze sostanziali in merito alla disciplina dell'istituto dell'associatura tra il CNR (art. 17 Regolamento del Personale) e gli istituti accorpatis (INOA e INFM) tali da condizionare negativamente l'attività di ricerca dell'INOA e dell'INFM;

REPVBBLICA ITALIANA
Consiglio Nazionale delle Ricerche

VISTO il comma 2 art. 54 (Disposizioni generali per l'aggregazione degli Enti di ricerca al CNR) del Regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del CNR 14 giugno 2006, n. 104 che ha approvato le integrazioni al disciplinare per l'estensione dell'associatura ad altri soggetti che operano presso le Università, così come già previsto nei previgenti regolamenti dell'INOA e dell'INFM;

CONSIDERATO che l'emanazione del nuovo disciplinare è subordinata al confronto con le Organizzazioni Sindacali;

CONSIDERATO che con note del Direttore Generale nn. 0072954 del 25 ottobre 2006 e 0079341 del 16 novembre 2006 si è provveduto a trasmettere alle Organizzazioni Sindacali copia del disciplinare modificato, in bozza, al fine di acquisire eventuali osservazioni e proposte modificative;

VALUTATE le osservazioni pervenute dall'ANPRI;

RITENUTO che il mancato riscontro da parte delle altre Organizzazioni Sindacali sia da considerare come espressione di non dissenso;

D E C R E T A

ARTICOLO UNICO

di approvare il nuovo disciplinare sulle associazioni in allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.



DISCIPLINARE SUI CRITERI GENERALI PER L'ASSOCIAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DEL REGOLAMENTO DEL PERSONALE

Art. 1 (Conferimento)

1. Il conferimento dell'associatura è disposto dai Direttori di Istituto su domanda dell'interessato corredata di curriculum attestante la propria attività di ricerca nell'ambito delle aree scientifiche e dei settori tecnologici di interesse dell'Istituto, e di indicazione delle tematiche di ricerca per le quali richiede l'associatura; il provvedimento è adottato sentito il Consiglio di istituto.
2. La domanda è valutata con riferimento all'apporto potenziale del futuro associato al più efficace svolgimento delle attività di ricerca svolte dall'Istituto.
3. Il Direttore di Istituto, sentito il Consiglio di Istituto, dispone motivatamente la revoca dell'associatura.
4. Dei relativi provvedimenti il direttore di istituto dà comunicazione corredata di curriculum al direttore di dipartimento di afferenza che lo inoltra al Presidente.
5. E' responsabilità dell'associato acquisire e trasmettere al direttore di istituto le autorizzazioni della struttura di appartenenza che dovessero essere prescritte.

Art. 2 (Soggetti)

1. Possono essere associati:
 - a) i professori e ricercatori universitari di ruolo;
 - b) i professori a contratto presso strutture universitarie statali e non statali legalmente riconosciute;
 - c) i tecnici laureati che svolgono attività di ricerca nei Dipartimenti universitari;
 - d) i titolari di borse post-doc o di assegno di ricerca presso Enti ed Istituti di ricerca o presso strutture universitarie statali e non statali legalmente riconosciute;
 - e) i dottorandi e titolari di borse per Scuole di Specializzazione che operino presso strutture universitarie statali e non statali legalmente riconosciute;
 - f) i ricercatori o tecnologi che operano in altre strutture scientifiche pubbliche e private anche internazionali, ivi inclusi gli IRCCS;
 - g) ricercatori e tecnologi ex dipendenti di Enti pubblici di ricerca in quiescenza, nonché professori e ricercatori universitari in quiescenza
2. Con riferimento ai soggetti di cui ai punti da "a" ad "f" l'associatura è disposta previa adozione di apposita convenzione con le Università e gli Enti pubblici e privati di ricerca anche internazionali, ove non prevista in precedente convenzione quadro già stipulata con il CNR.
3. Con provvedimento motivato a carattere straordinario il Direttore di Istituto può accogliere le domande di associatura di ex dipendenti di Enti pubblici di ricerca con competenze tecniche altamente qualificate qualora il curriculum documenti lo svolgimento di attività di ricerca.

Art.3 (Partecipazione alle attività scientifiche)

1. L'associato partecipa a programmi specifici stabiliti nell'ambito delle procedure di programmazione, con riferimento a una o più commesse o moduli di attività, ovvero ad attività approvate, di ricerca spontanea a tema libero.

2. L'impegno di tempo dell'associato sarà da questo concordato con il direttore di Istituto in relazione alla attività da svolgere.
3. Dell'apporto degli associati si tiene conto nella valutazione delle commesse di ricerca svolte dagli istituti e nella corrispondente quantificazione e attribuzione delle risorse.
4. L'associato redige annualmente una breve relazione sull'attività svolta diretta al direttore di istituto che ne tiene conto ai fini delle relazioni di consuntivo dell'Istituto.
5. Qualora l'associato contribuisca ad una commessa con risorse determinanti, può esserne proposta la nomina a responsabile di commessa, con le procedure di cui all'art. 29 del Regolamento di organizzazione.

Art. 4
(Trattamento)

1. Al personale associato non spetta in quanto tale alcun compenso; qualora in missione per finalità concernenti lo svolgimento delle attività cui partecipa, gli verranno rimborsate le spese di missione documentate a carico della commessa/e nella quale/i è impegnato.
2. Spetta all'Associato l'uso dei servizi logistici quali la mensa con le modalità definite dal direttore di istituto in riferimento a quanto previsto per i dipendenti.

Art. 5
(Durata)

1. La durata dell'associatura è correlata ai progetti specifici del Dipartimento di afferenza stabiliti nell'ambito delle procedure di programmazione, con riferimento a commesse o moduli, nonché alle linee di attività di ricerca ed alla missione scientifica dell'Istituto.

Art. 6
(Sede)

L'associato presta la sua attività presso la sede dell'Istituto CNR per il quale è stata disposta l'associatura, ivi incluse le articolazioni previste dal regolamento di organizzazione e funzionamento.

Art. 7
(Accesso a servizi e strumenti)

L'associato accede con modalità definite dal Direttore di Istituto ai servizi tecnico-scientifici, agli strumenti e alle apparecchiature dell'Istituto nell'ambito e per le finalità delle commesse e delle attività di ricerca spontanea a tema libero approvate alle quali l'associato collabora, in condizioni di parità con il personale dipendente rispetto alla definizione e all'esecuzione delle ricerche.

Art. 8
(Copertura assicurativa)

1. La copertura assicurativa è data dalla vigente assicurazione di tipo generale per responsabilità civile verso terzi, estesa ai prestatori di lavoro e cioè a tutti quelli che hanno con l'Ente un rapporto di attività.
2. I Direttori di Istituto avranno cura di verificare la presenza di altre assicurazioni - di tipo concorrente - di cui beneficiano gli associati da parte delle rispettive strutture di appartenenza.

Art.9
(Norma transitoria)

1. I direttori di istituto possono confermare per una sola volta i rapporti di associatura in atto per la durata massima di sei mesi e comunque sino all'espletamento delle procedure previste dal presente disciplinare.

